



COMUNE DI COMUNANZA (AP)

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 5 DEL 30-05-20**  
-----

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 IN  
APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, C 5, D.L. 17/03/2020  
N. 18: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.**

-----  
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese  
di maggio, alle ore 16:00, presso l'Auditorium "Adriano Luzi" sito in  
Via Cavour n. 12, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con  
avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in  
Prima convocazione.  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica  
risultano presenti e assenti i consiglieri:

CESARONI ALVARO	P	MONTI MARCO	P
GIONNI DOMENICO	P	MASSACCI ELISA	A
PASSARETTI ANDREA	P	SCIAMANNA ANGELO	P
CONTISCIANI LUIGI	P	VIRGILI FILIPPO	P
LAURENZI LUCA	P	FRANCONI LUIGI	P
GIUSTOZZI GIUSEPPE	P	ARMILLEI SIMONA	P
PONZIANI LUIGINA	P		

=====

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n. [ 1] Presenti n. [ 12]  
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario  
DR. CARDINALI MARISA  
Assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO  
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la  
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto  
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei  
signori :

PASSARETTI ANDREA  
LAURENZI LUCA  
ARMILLEI SIMONA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Richiamato l'art. 138 del Decreto Legge "Rilancio" n. 34 del 19 maggio 2020, il quale prevede l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 previsto per il **31 luglio 2020**;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 20/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe e il piano finanziario della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Richiamato l'art. 27 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 660 della Legge 147/2013, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»>

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 27 del regolamento TARI, un'apposita riduzione pari a 3/12 del dovuto a titolo di tari per l'anno 2020 per le utenze non domestiche, nello specifico attività di vicinato, attività inerenti il servizio alla persona ( parrucchiere, barbieri, estetiste,...) attività di pubblico esercizio di somministrazione (bar, ristoranti,...) e attività ricettive e qualsiasi altra attività secondo le specifiche direttive del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e Tributi, che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 9.000,00 circa e che tale somma troverà copertura nelle risorse del bilancio comunale ovvero da eventuali trasferimenti statali;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.*

*In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 22, in data 05/04/2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Evidenziato che, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti, e che il numero degli occupanti viene presunto in due unità, pari alla media dei componenti i nuclei familiari residenti nel comune, così come previsto dall'art. 19 del regolamento TARI;

Evidenziato che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2020 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

COD.	DESCRIZIONE COMUNI FINO A 5000 ABITANTI	Coefficiente produttività immondizia	Coefficiente produttività immondizia	FISSA 2020	VARIABILE 2020
		FISSO APPLICATO	VARIABILE APPLICATO		
T0001	CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE		0,80	0,20	48,10
T0002	CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI		1,40	0,23	84,18
T0003	CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI		1,80	0,26	108,23
T0004	CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI		2,20	0,27	132,29
T0005	CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI		2,90	0,29	174,38
T0006	CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI		3,40	0,30	204,44
COD.	DESCRIZIONE COMUNI FINO A 5000 ABITANTI	Coefficiente produttività immondizia	Coefficiente produttività immondizia	FISSA 2020	VARIABILE 2020
		FISSO APPLICATO	VARIABILE APPLICATO		
T0101	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0,66	5,62	0,23	0,70
T0102	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBUR. IMPIANTI SPOR.	0,85	7,20	0,30	0,89
T0103	STABILIMENTI BALNEARI	0,62	5,31	0,22	0,66
T0104	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,49	4,16	0,17	0,52
T0105	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,49	12,65	0,52	1,57
T0106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,85	7,23	0,30	0,90
T0107	CASE DI CURA E RIPOSO	0,96	8,20	0,34	1,02

T0108	UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	1,09	9,25	0,38	1,15
T0109	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,53	4,52	0,19	0,56
T0110	NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	1,10	9,38	0,39	1,16
T0111	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	1,20	10,19	0,42	1,26
T0112	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	1,00	8,54	0,35	1,06
T0113	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	1,19	10,10	0,42	1,25
T0114	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,88	7,50	0,31	0,93
T0115	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,00	8,52	0,35	1,06
T0116	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	5,01	42,56	1,76	5,28
T0117	BAR CAFFE PASTICCERIA	3,83	32,52	1,34	4,04
T0118	SUPERMERCATO PANE MACEL. SALUMI GEN. ALIM.	1,91	16,20	0,67	2,01
T0119	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,13	9,60	0,40	1,19
T0120	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	6,58	55,94	2,31	6,94
T0121	DISCOTECHE NIGHT CLUB	1,58	13,42	0,55	1,67

Ritenuto dover definire per l'anno 2020 le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento come in appresso descritte:

- 1° RATA scadenza 30 settembre 2020

La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale;

- 2° RATA scadenza 30 dicembre 2020

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

Presenti n.12, votanti n.8, astenuti n.4 (Consiglieri di minoranza), voti favorevoli n.8, voti contrari nessuno;

### **DELIBERA**

- 1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di confermare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 5 del 20/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

<b>COD.</b>	<b>DESCRIZIONE COMUNI FINO A 5000 ABITANTI</b>	<b>Coefficiente produttività immondizia</b>	<b>Coefficiente produttività immondizia</b>	<b>FISSA 2020</b>	<b>VARIABILE 2020</b>
		<b>FISSO APPLICATO</b>	<b>VARIABILE APPLICATO</b>		
T0001	CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE		<b>0,80</b>	<b>0,20</b>	<b>48,10</b>
T0002	CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI		<b>1,40</b>	<b>0,23</b>	<b>84,18</b>
T0003	CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI		<b>1,80</b>	<b>0,26</b>	<b>108,23</b>
T0004	CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI		<b>2,20</b>	<b>0,27</b>	<b>132,29</b>
T0005	CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI		<b>2,90</b>	<b>0,29</b>	<b>174,38</b>
T0006	CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI		<b>3,40</b>	<b>0,30</b>	<b>204,44</b>
<b>COD.</b>	<b>DESCRIZIONE COMUNI FINO A 5000 ABITANTI</b>	<b>Coefficiente produttività immondizia</b>	<b>Coefficiente produttività immondizia</b>	<b>FISSA 2020</b>	<b>VARIABILE 2020</b>
		<b>FISSO APPLICATO</b>	<b>VARIABILE APPLICATO</b>		
T0101	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	<b>0,66</b>	<b>5,62</b>	<b>0,23</b>	<b>0,70</b>
T0102	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBUR. IMPIANTI SPOR.	<b>0,85</b>	<b>7,20</b>	<b>0,30</b>	<b>0,89</b>
T0103	STABILIMENTI BALNEARI	<b>0,62</b>	<b>5,31</b>	<b>0,22</b>	<b>0,66</b>
T0104	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	<b>0,49</b>	<b>4,16</b>	<b>0,17</b>	<b>0,52</b>
T0105	ALBERGHI CON RISTORANTE	<b>1,49</b>	<b>12,65</b>	<b>0,52</b>	<b>1,57</b>
T0106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	<b>0,85</b>	<b>7,23</b>	<b>0,30</b>	<b>0,90</b>
T0107	CASE DI CURA E RIPOSO	<b>0,96</b>	<b>8,20</b>	<b>0,34</b>	<b>1,02</b>
T0108	UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	<b>1,09</b>	<b>9,25</b>	<b>0,38</b>	<b>1,15</b>
T0109	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	<b>0,53</b>	<b>4,52</b>	<b>0,19</b>	<b>0,56</b>
T0110	NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	<b>1,10</b>	<b>9,38</b>	<b>0,39</b>	<b>1,16</b>
T0111	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	<b>1,20</b>	<b>10,19</b>	<b>0,42</b>	<b>1,26</b>
T0112	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	<b>1,00</b>	<b>8,54</b>	<b>0,35</b>	<b>1,06</b>
T0113	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	<b>1,19</b>	<b>10,10</b>	<b>0,42</b>	<b>1,25</b>
T0114	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	<b>0,88</b>	<b>7,50</b>	<b>0,31</b>	<b>0,93</b>
T0115	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	<b>1,00</b>	<b>8,52</b>	<b>0,35</b>	<b>1,06</b>
T0116	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	<b>5,01</b>	<b>42,56</b>	<b>1,76</b>	<b>5,28</b>
T0117	BAR CAFFE PASTICCERIA	<b>3,83</b>	<b>32,52</b>	<b>1,34</b>	<b>4,04</b>
T0118	SUPERMERCATO PANE MACEL. SALUMI GEN. ALIM.	<b>1,91</b>	<b>16,20</b>	<b>0,67</b>	<b>2,01</b>
T0119	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	<b>1,13</b>	<b>9,60</b>	<b>0,40</b>	<b>1,19</b>
T0120	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	<b>6,58</b>	<b>55,94</b>	<b>2,31</b>	<b>6,94</b>
T0121	DISCOTECHES NIGHT CLUB	<b>1,58</b>	<b>13,42</b>	<b>0,55</b>	<b>1,67</b>

- 3) di stabilire che la tariffa per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti, e che il numero degli occupanti viene presunto in due unità, pari alla media dei componenti i nuclei familiari residenti nel comune, così come previsto dall'art. 19 del regolamento TARI;

4) di stabilire che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

5) di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

- 1° RATA: scadenza 30 settembre 2020

La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale;

- 2° RATA: scadenza 30 dicembre 2020

6) di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un unico versamento entro la scadenza della prima rata, fissata al 30 settembre 2020.

Inoltre, con successiva votazione resa per alzata di mano, con il seguente esito: Presenti n.12, votanti n.8, astenuti n.4 (Consiglieri di minoranza), voti favorevoli n.8, voti contrari nessuno;

### **DELIBERA**

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n.267 del 18/08/2000.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente  
F.TO CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale  
F.TO CARDINALI MARISA

=====  
**PARERI DI REGOLARITA'**  
**(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000)**  
=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 15-05-020

Il Responsabile del Servizio  
F.to DE SANTIS MIRELLA

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 15-05-020

Il Responsabile del Servizio  
F.to DE SANTIS MIRELLA

=====

Prot. N.

Della suesesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza municipale, li 09-06-20

Il Segretario Comunale  
F.TO CARDINALI MARISA

-----  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per i seguenti giorni consecutivi: da 09-06-20 al 24-06-20 senza reclami.

- é divenuta esecutiva il giorno 30-05-2020

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale  
F.TO CARDINALI MARISA

-----  
**E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.**  
Dalla Residenza municipale, li

**Il Segretario Comunale  
CARDINALI MARISA**